

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1976, n. 42.

Modifiche ed integrazioni al III comma, art. 4 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 64: « Costituzione dei Consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale (Unità locali dei servizi sociali e sanitari) ».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Di regola il consorzio dovrà comprendere comuni appartenenti allo stesso comprensorio qualora però lo richiedano le condizioni geomorfologiche e demografiche del territorio, anche in relazione a situazioni di carenza delle strutture sanitarie esistenti, il consorzio potrà eccezionalmente costituirsi tra i comuni appartenenti a due o più comprensori, purché si tratti di comprensori coincidenti con comunità montane. Il consorzio può invece comprendere comuni situati in diverse circoscrizioni provinciali ».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 9 dicembre 1976

Tomelleri